

INVENZIONI E BREVETTI INDUSTRIALI

Lo scritto «Se la vendita della macchina senza patto di segretezza... induca la divulgazione ex artt. 1 e 59 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127» affronta il problema relativo all'ambito e alla definizione della novità estrinseca nelle invenzioni, prima della recente legge.

Esso compie un ampio excursus storico degli orientamenti emersi nel tempo, sulla dibattuta controversia e conclude che per aversi novità estrinseca non occorre che la idea inventiva sia rimasta allo stato di rigoroso segreto ma che non sia divulgata e cioè non sia ancora entrata nel patrimonio culturale della categoria di operatori interessati alla stessa.

Nel caso perciò che l'idea inventiva abbia trovato la sua realizzazione in una macchina e questa sia stata venduta a terzi, senza patto di segretezza, non deve concludersi perciò solo che si sia verificata la divulgazione ma occorre vedere se ne sia seguita una effettiva divulgazione, nel senso sopra indicato.

Successivamente la materia è stata disciplinata ex novo dal D.P. 22 giugno 1979 n. 339, ma la dottrina e la giurisprudenza hanno continuato a reputare predivulgata la invenzione che non sia più segreta.

L'autore ha rimeditato il tema, dedicando all'argomento l'articolo «Intorno ai concetti di novità estrinseca e di originalità, nella nuova disciplina dei brevetti per invenzioni industriali», in cui ha sostenuto che un'idea inventiva può reputarsi nuova, solo se non sia entrata nel comune patrimonio culturale degli operatori del settore.